

N. R.G. 2016/216



TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA  
SEZIONE LAVORO

Il giudice

nel procedimento cautelare ex art.28 L.300/1970 promosso da:

F.S.I. FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI (C.F. 97727280584), nella  
persona del legale rappresentante pro-tempore, con il patrocinio degli avv.ti Roberto  
Mattioni e Raffaele Ingrassia;

ricorrente

contro

1 → *OMISSIS*



resistente

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31/05/2016, ha pronunciato la  
seguente

ORDINANZA

1)

La FSI- Federazione Sindacati Indipendenti deduce che il 29/11/2015 trasmetteva  
alle due aziende ospedaliere convenute richiesta di spazi per poter raccogliere firme  
tra i lavoratori ai fini del rinnovo del contratto della sanità, nei giorni dall'1 al  
4/12/2015; che in particolare la richiesta per l'1 e 2/12/2015 era relativa alla  
distribuzione di materiale e di sensibilizzazione presso la macchina per rilevamento

*OMISSIS*



OMISSIS

In via preliminare l'ASST resistente eccepiva la nullità della procura alle liti sottoscritta a margine dell'atto difensivo della FIS, non essendo identificabile, né leggibile il soggetto conferente; eccepiva, inoltre, la carenza del potere di rappresentanza processuale in capo a Prunella Mario, asseritamente indicato quale segretario provinciale, mentre nello Statuto non era indicato il suo nominativo, né la carica/ufficio dallo stesso ricoperto, ed ai sensi dell'art.7 dello Statuto il legale rappresentante della FIS è il segretario generale, che in caso di sua assenza è sostituito dai segretari nazionali delegati, mentre il Prunella risultava essere solo il responsabile del centro Stampa e Comunicazione, con conseguente inammissibilità del ricorso avversario.

All'udienza del 9/3/2016 la ricorrente produceva atto di conferimento e ratifica ai sensi dell'art.182 c.p.c. della procura conferita dal menzionato Prunella, segretario territoriale (già provinciale) di FSI, agli avvocati Raffaele Ingrassia e Roberto Mattioni, già difensori in questo giudizio della sigla ricorrente. Tale atto veniva rilasciato e sottoscritto dal Commissario Generale Dario Luigi Cagnazzo e dal segretario nazionale e segretario regionale per la Lombardia Angelo Greco.

Pertanto, ai sensi dell'art.182, co.2, c.p.c., i vizi della procura alle liti andavano ritenuti sanati.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, la controversia veniva discussa dalle parti alla menzionata udienza e il giudice riservava la decisione.



Il 22/3/2016, mentre la causa era ancora in riserva, la parte resistente depositava i documenti ricevuti il 21/3/2016 e consistenti nella nota del segretario generale della FIS del 19/3/2016 e nella nota dell'avv. Roberto Mazza del 17/3/2016.

Da tali atti sostanzialmente emergeva che con comunicazione del 16/3/2016 il segretario Generale della FIS Adamo Bonazzi censurava gli atti posti in essere da "un *sedicente commissario generale pro-tempore*" Cagnazzo Dario Luigi, atti al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.

Lo scrivente, dato atto di quanto sopra, invitava l'O.S. ricorrente a depositare documentazione che attestasse in capo al menzionato Cagnazzo i poteri di rappresentanza e di firma anche davanti all'autorità giudiziaria.

In data 8/4/2016 la FIS depositava a sua volta documenti finalizzati a confermare la piena titolarità dei poteri del citato Commissario.

Con ordinanza del 3/5/2016, esaminata la documentazione presentata da entrambe le parti e relativa alla controversa legittimazione attiva dei rappresentanti dell'organizzazione sindacale, fissava l'udienza del 31/5/2016 per consentire alle parti la relativa discussione ed espletare la prova testimoniale.

2)

Circa la controversa legittimazione attiva dei rappresentanti dell'O.S. ricorrente, dalla documentazione prodotta dalle parti emerge quanto segue.

Nella riunione della segreteria generale della FSI del 22/2/2016 il segretario generale Adamo Bonazzi veniva posto in minoranza e veniva disposto l'avvio di un'indagine interna a causa di presunte decisioni della menzionata segreteria - a cui faceva riferimento la circolare del segretario generale del 22/2/16 ed avente ad oggetto "Apertura della stagione congressuale convocazione dei congressi territoriali" - decisioni che non erano state formalmente e sostanzialmente mai assunte. Pertanto, la maggioranza dei presenti decideva ai sensi dell'art.9 dello Statuto di non ratificare gli atti di gestione ed i provvedimenti assunti dal segretario generale Bonazzi nei precedenti 3 mesi e di non ratificare la menzionata circolare. Inoltre, si dava atto che contrariamente a quanto previsto dall'art.23 dello Statuto, la segreteria nazionale non era in possesso delle copie originali e dei verbali, con cui venivano approvati i vari regolamenti, e che l'approvazione dei regolamenti attuativi dello Statuto sono di competenza della segreteria generale, con conseguente sospensione fino al prossimo congresso nazionale degli effetti di tutti i regolamenti riguardanti qualsivoglia problematiche interna o esterna.

Con lettera del 23/2/2016 il segretario Bonazzi Adamo revocava gli incarichi operativi, le deleghe e il potere di firma di 4 membri della segreteria generale, nonostante l'art.9 dello statuto riserva alla segreteria generale e non al segretario generale tale potere e compiva altri atti di competenza propria della segreteria generale.

Nell'ipotesi di contrasto tra segretario generale e membri della segreteria generale l'art.9 cit., ultimo comma, prevede che ogni decisione dovrà essere assunta a



maggioranza, con conseguente invalidità di qualsiasi determinazione assunta dallo sfiduciato segretario generale.

L'1/3/2016 si teneva la riunione della segreteria nazionale, le cui ragioni riguardavano "il comportamento tenuto dal Segretario Generale Adamo Bonazzi a far tempo dal 22 febbraio 2016, allorché, a fronte di una sostanziale sfiducia, manifestata dalla maggioranza dei membri della Segreteria Nazionale, ha assunto una serie di atti in violazione dello statuto". Dal relativo verbale emerge che - a causa dell'ostruzionismo del segretario generale Bonazzi, il quale opponeva fisico divieto all'accesso alla struttura del sindacato tramite la presenza di due guardie giurate armate - la riunione veniva tenuta presso altra sede. Nel corso di tale riunione si sottolineava la gravità degli atti posti in essere dal segretario Bonazzi e la segreteria nazionale all'unanimità dei componenti ed ai sensi dell'art.24 dello statuto disponeva il commissariamento del ruolo di segretario generale, nominando commissario generale pro tempore Cagnazzo Dario Luigi. La nuova struttura di governo della FSI con effetto da tale riunione prevedeva quale legale rappresentante pro-tempore il commissario menzionato e tra i segretari nazionali Angelo Greco.

Dal verbale della segreteria generale dell'1/3/2016 risulta la mancata ratifica ai sensi dell'art.9 dello statuto degli atti assunti sino a tale data dal segretario generale Bonazzi, mentre con il verbale della segreteria generale dell'11/3/2016 venivano elencati gli atti del Bonazzi assunti in violazione dello statuto, atti di esclusiva competenza della segreteria generale sensi dell'art.9 dello statuto.

In data 23/3/2016 si riuniva il consiglio nazionale di federazione e a fronte di una rappresentatività di circa 9500 iscritti su circa 15.000, venivano approvati e rettificati tutti gli atti compiuti dalla segreteria generale, dal commissario generale e dai singoli segretari generali.

Ebbene, sulla base delle sopra esposte emergenze documentali e con i limiti propri di un rito sommario, va ritenuto che il commissario generale Cagnazzo e il segretario nazionale Greco avevano il potere di conferire e ratificare, anche sensi dell'art.182 c.p.c., la procura conferita dal segretario territoriale Prunella ai difensori Mattioni e Ingrassia.

3)

Omissis



*Omissis*



OMISSIS

lite.

**P.Q.M.**

rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Monza, 19 luglio 2016

**Il Giudice del Lavoro**  
**Luisa Rotolo**

